



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Rifiuti bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8014 del 15/11/2018

Fasc. n 18.12/2003/4666

Oggetto: **Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s. con sede legale in Cassano d'Adda (MI) - Via Mozart n. 3/A. Rinnovo con variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi presso l'impianto ubicato nel comune di Vaprio d'Adda (MI) - Via Campo Cioso n. 310.**

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”*;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, ed in particolare l'articolo 23;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”* ed in particolare l'art. 1, comma 16;
- la legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 *“Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”)”*;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18.01.2017, n. Rep. 6/2017, atti n. 281875\1.10\2016\9;
- gli articoli 43 e 44 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Approvato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 35/2016 del 23.05.2016);
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;
- il *“Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano”* approvato dal Sindaco Metropolitano in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 174/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto *“Conferimento di incarichi dirigenziali”*;

- il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano approvato con deliberazione R.G. n. 5/2017 del 18.01.2017;
- il decreto sindacale Rep. Gen. n. 13/2018 del 18.01.2018, avente al oggetto “*Approvazione del ‘Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza’ per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)*” con cui è stato approvato, in adempimento alle previsioni di cui all'art. 1 c. 8 della L.190/2012, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza con riferimento al triennio 2018-2020;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18.07.2018 avente ad oggetto: “*Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020*” - Ob. n. 16409;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), richiamato altresì il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. “*Codice di protezione dei dati personali*” per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopra citato;
- il D.Lgs. 101/2018 “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27.04.2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- i decreti del Sindaco metropolitano R.G. 161/2018 del 5.07.2018 avente ad oggetto “*Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana*” e R.G. 207/2018 del 7.09.2018 avente ad oggetto “*Prima modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018*”;

Richiamata la Legge n. 190/2012 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e dato atto che i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 (PTPCT 2018-2020), risultano essere stati assolti;

Considerato che il presente provvedimento:

- con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato, dall'art. 5 del PTPCT 2018-2020 approvato con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 18.01.2018, atti 8837/1.18/2018/2, a rischio medio;
- non ha riflessi finanziari, pertanto non è soggetto a parere di regolarità contabile;
- non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal soggetto istante ai sensi del DPR 445/00 e delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U..

Visti:

- il decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, Parte IV, “*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati*”;
- la legge regionale n. 26/2003 “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*”;

Richiamati:

- il provvedimento della Provincia di Milano di R.G. n. 6769/2003 del 29.07.2003;
- il provvedimento della Provincia di Milano di R.G. n. 2960/2004 del 24.03.2004;
- il provvedimento della Provincia di Milano di R.G. n. 8051/2006 del 28.08.2006;
- il provvedimento della Provincia di Milano di R.G. n. 18284/2008 del 9.10.2008;

Dato atto che:

- l'Impresa Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s. con sede legale in Cassano d'Adda (MI) - Via Mozart n. 3/A ed impianto in Vaprio d'Adda (MI) - Via Campo Cioso n. 310, in data 11.04.2018 (prot. gen. n. 90724) ha presentato istanza di rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione di R.G. n. 18284/2008 del 9.10.2008;
- con nota del 18.04.2018 (prot. gen. n. 97041) la Città metropolitana di Milano ha chiesto documentazione integrativa prima dell'avvio del procedimento;
- con note del 28.05.2018, 4.06.2018 e 2.07.2018 (rispettivamente prot. gen. n. 128154, 133722 e 156776) l'Impresa ha inviato la documentazione richiesta con nota del 18.04.2018;
- con nota del 2.07.2018 (prot. gen. n. 157234) è stato avviato il procedimento e contestualmente è stato sospeso per richiesta pareri agli Enti ed integrazioni fino alla data del 12.11.2018 (prot. gen. n. 261509);
- sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - ATS Milano Città Metropolitana in data 1.08.2018 (prot. gen. n. 187055);

Considerato che ad A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza non è stato richiesto parere, come previsto nella nota interna della direzione dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Milano del 20.06.2017 (prot. gen. n. 100366), emanata in seguito a specifiche indicazioni di ARPA (cfr ad es. le note del 28.06.2017, prot. gen. n. 156587 e del 28.06.2017, prot. gen. n. 156596) in cui si comunica che non verranno più rilasciati pareri in merito ai procedimenti istruiti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in quanto la normativa vigente non individua Arpa quale soggetto tenuto ad esprimersi sugli stessi;

Preso atto che il Comune di Vaprio d'Adda non ha inviato il proprio parere di competenza, né ha evidenziato motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e considerato che trattasi di rinnovo con variante non sostanziale di attività già in esercizio, si ritiene che sussistano i presupposti per il rilascio del presente provvedimento;

Dato atto che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti pari a 3.038,00 euro (ricevuta del versamento datata 10.04.2018 (prot. gen. n. 90724 del 11.04.2018) e 25.05.2018 (prot. gen. n. 128154 del 28.05.2018)).

Determinato, ai sensi della d.g.r. n. 19461/2004, in **€ 22.679,01**= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa deve prestare in favore della Città Metropolitana di Milano - con sede in Milano, Via Vivaio n. 1 - C.F./ P.Iva n. 08911820960 secondo il modello previsto dal suddetto decreto;

Richiamati i seguenti allegati, facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento e riportanti, oltre ai contenuti tecnici, anche i riferimenti alla normativa settoriale, la rappresentazione delle aree e delle attività autorizzate nonché le prescrizioni generali e specifiche relative ai seguenti comparti ambientali:

- Gestione Rifiuti: Risultanze dell'istruttoria "Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06" e l'unito Estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, a costituirne parte integrante;
- Scarichi idrici: Risultanze dell'istruttoria "Parere di competenza scarichi in pubblica fognatura" del 31.07.2018 (prot. gen. n. 185760);
- Emissioni in atmosfera: Risultanze dell'istruttoria "Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera" del 2.10.2018 (prot. gen. n. 228524);
- Elaborato grafico: "Tavola Emissioni in atmosfera e fognatura - datata maggio 2018" e "Tavola Unica - Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione art. 208 d.lgs. 152/06 - datata aprile 2018" pervenute in data 28.05.2018 e 12.11.2018 (rispettivamente prot. gen. n. 128154 e n. 261509).

Tutto ciò premesso,

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 il rinnovo con variante non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di cui al provvedimento di R.G. n. 18284/2008 del 9.10.2008 rilasciato all'Impresa Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s. con sede legale in Cassano d'Adda (MI) - Via Mozart n. 3/A ed impianto in Vaprio d'Adda (MI) - Via Campo Cioso n. 310, alle condizioni e prescrizioni di cui ai relativi Allegati Tecnici ed alle planimetrie "Tavola Unica - Richiesta

di rinnovo dell'autorizzazione art. 208 d.lgs. 152/06 - datata aprile 2018" e "Tavola Emissioni in atmosfera e fognatura - datata maggio 2018", facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

FATTO PRESENTE CHE

1. l'autorizzazione, come previsto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha durata pari a dieci anni e pertanto avrà scadenza l'**8.10.2028**;
2. l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione;
3. ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
4. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, sono esaminate dalla Città Metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, preventiva autorizzazione alla modifica/integrazione dell'autorizzazione o preventivo nulla-osta alla loro realizzazione;
5. l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente all'emissione del presente atto;
6. le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, come prescritto dall'art. 208, comma 12, del d.lgs. 152 del 2006;
7. qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella Tabella A1 al d.P.R. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del Presidente della Repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/2006;
8. l'Impresa entro 90 giorni dal ricevimento della presente, deve presentare garanzia finanziaria, determinata in € **22.679,01=**, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale di dieci anni più uno rispetto all'autorizzazione;
9. l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata è sospesa fino al momento in cui la Città metropolitana di Milano comunica l'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate;
10. la mancata presentazione della garanzia finanziaria entro i termini previsti comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
11. il presente provvedimento produce gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che integra in un unico provvedimento e sostituisce quindi le seguenti singole autorizzazioni ambientali settoriali:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti, ex art. 208 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del d.lgs. 152/06;
 - autorizzazione agli scarichi, ex art. 124 del d.lgs. 152/06;
12. copia del presente atto deve essere tenuto presso l'impianto ed esibito agli organi di controllo.

INFORMA CHE:

- il presente provvedimento viene reso disponibile, senza scadenza temporale, sulla piattaforma on line Inlinea e che il suo caricamento sulla stessa verrà reso noto tramite avviso, inviato mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'Impresa Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s. e, per opportuna informativa, ai seguenti soggetti:
 - Comune di Vaprio d'Adda (comune.vapriodadda@legalmail.it);
 - A.R.P.A. - Dipartimento di Milano e Monza Brianza (dipartimentomilano.arpa@regione.lombardia.it);

- A.T.S. Milano Città Metropolitana (dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it);
- Città metropolitana di Milano - Servizio acque reflue e Servizio Inquinamento Atmosferico;
- il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano, è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nei termini di legge;
- il presente provvedimento non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs del 14/3/13 n. 33, così come modificato dal D.Lgs 97/2016; inoltre la nuova sezione "Trasparenza e integrità" contenuta nel "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano riferito al triennio 2018-2020 (PTPCT 2018-2020)*" approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan Rep. Gen. n. 13/2018 del 18.01.2018, al paragrafo 5 non prevede più, quale obbligo di pubblicazione ulteriore rispetto a quelli previsti dal D.L.gs 33/2013, la pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di "autorizzazione e concessione";
- il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitan, mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali". I dati comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento;
- il Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo nel procedimento, come previsto dalla l. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano;
- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano; sono state osservate le direttive impartite al riguardo; sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "*Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano*" approvato dal Sindaco Metropolitan in data 26.10.2016, con Decreto del Sindaco n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
- contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
Dott. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del procedimento: Dr. Piergiorgio Valentini
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Valentina Ghione

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All. A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€16,00: 01130697722491

€1,00: 01130697722480, 01130697722478, 01130697722467, 01130697722456, 01130697722445, 01130697722434

**RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA:
AUTORIZZAZIONE UNICA (EX ART. 208 D.LGS. 152/06)**

**SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI**

**Oggetto: Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s. con sede legale in Cassano d'Adda (MI) - Via Mozart n. 3/A.
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero (R5, R13) di rifiuti pericolosi e
non pericolosi sito in Vaprio d'Adda (MI) - Via Campo Cioso n. 310, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.
152/06.**

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	RI04059W
RAGIONE SOCIALE	Maeco di Mainetti Anna & C. S.a.s.
C.F./P.IVA	03063860963
SEDE LEGALE	Cassano d'Adda (MI) - Via Mozart n. 3/A
SEDE OPERATIVA	Vaprio d'Adda (MI) - Via Campo Cioso n. 310
CODICE ATECO	46.77.2

2. LOCALIZZAZIONE

Foglio catastale	7
Particella catastale	236
Gauss Boaga x	1.540.257,68
Gauss Boaga y	5.046.293,40
Via/Piazza/Località	Via Campo Cioso n. 310
Comune	Vaprio d'Adda
Provincia	MI

3. CRONOLOGIA ESSENZIALE DEL PROCEDIMENTO

- 3.1** Istanza pervenuta l'11.04.2018 (prot. gen. n. 90724);
- 3.2** Richiesta integrazioni prima dell'avvio del procedimento del 18.04.2018 (prot. gen. n. 97041);
- 3.3** Invio integrazioni 2.07.2018 (prot. gen. n. 156776);
- 3.4** Avvio del procedimento del 2.07.2018 (prot. gen. n. 157234);
- 3.5** Sospensioni del procedimento dal 18.04.2018 (prot. gen. n. 97041) al 2.07.2018 (prot. gen. n. 156776) e dal 2.07.2018 (prot. gen. n. 157234) al 12.11.2018 (prot. gen. n. 261509);

4. RISULTANZE CONCLUSIVE DELL'ISTRUTTORIA:

- 4.1** FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

5. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE ATTIVITA'

5.1 L'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie complessiva di 210 mq, di cui 156 mq coperti, e risulta suddiviso nelle zone funzionali rappresentate nella planimetria "Tavola Unica - Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione art. 208 d.lgs. 152/06 - datata aprile 2018".

5.2 L'attività prevede la gestione di rifiuti non pericolosi da stoccare provvisoriamente in messa in riserva (R13) e da sottoporre a recupero presso il sito medesimo, o impianti terzi, al fine di ottenere materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06. I rifiuti prodotti dall'attività vengono sottoposti alla messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15). Il progetto prevede l'utilizzo presso l'impianto di attrezzature che possano dar luogo ad emissioni in atmosfera.

Il ciclo di recupero dei rifiuti costituiti da cartucce non viene modificato rispetto a quanto autorizzato con provvedimento della Provincia di Milano di R.G. n. 18284/2008 del 9.10.2008.

5.3 Volume complessivo di rifiuti in stoccaggio provvisorio (R13, D15):

5.3.1 conferiti da terzi:

5.3.1.1 messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi: 18 mc, pari a 10 t;

5.3.1.2 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 43 mc pari a 21,5 t;

5.3.2 derivanti dall'attività di trattamento:

5.3.2.1 messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi: 5 mc;

5.4 I quantitativi massimi giornalieri ed annui di rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero (R12, R5) sono pari a 1.300 tonnellate anno pari a un quantitativo massimo di 5 ton/giorno;

5.5 l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e trattare nei cicli di recupero i seguenti rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI	
				R13	R5
080317	*	toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	B, E	X	
080318		toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317	A, D	X	X
090107		pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	A, D	X	
090110		macchine fotografiche monouso senza batterie	A, D	X	
090112		macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111	A, D	X	
120105		limatura e trucioli di materiali plastici	A, D	X	
150101		imballaggi di carta e cartone	A, D	X	
150102		imballaggi di plastica	A, D	X	
150103		imballaggi in legno	A, D	X	
150106		imballaggi in materiali misti	A, D	X	
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	B, E	X	
150202	*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	B, E	X	
150203		assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	A	X	
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160212	B, E	X	
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	A, D	X	
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da	A, D	X	X

CER	P	DESCRIZIONE	AREA STOCCAGGIO	OPERAZIONI	
				R13	R5
		quelli di cui alla voce 160215			
160601	*	batterie al piombo	B, E	X	
160602	*	batterie al nichel-cadmio	B, E	X	
160604		batterie alcaline (tranne 160603)	A, D	X	
160605		altre batterie e accumulatori	A, D	X	
170401		rame, bronzo, ottone	A, D	X	
170402		alluminio	A, D	X	
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	A, D	X	
180101		oggetti da taglio (eccetto 180103)	A, D	X	
180107		sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106	A, D	X	
180109		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108	A, D	X	
180110	*	rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	B, E	X	
180203		rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	A, D	X	
180208		medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207	A, D	X	
200121	*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	B, E	X	

5.6 l'impianto è autorizzato a stoccare provvisoriamente, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti decadenti dalle attività di recupero, destinati a trattamento finale presso impianti di terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2014/955/UE entrata in vigore in data 1 giugno 2015:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
		R13
080318	sovvali (toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317)	X
080318	sovvali (polveri derivanti dalle operazioni di pulizia delle cartucce)	X
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso	X
160216	cavi (componenti rimossi da apparecchiature fuori uso)	X

I rifiuti sopraelencati non devono ritenersi esaustivi in quanto dall'impianto potrebbero generarsi, occasionalmente, altre tipologie non al momento individuabili.

6. presso l'impianto non si effettuano miscele.

7. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

7.1 i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero /smaltimento finale. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

7.2 le operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate dalla planimetria "Tavola Unica - Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione art. 208 d.lgs. 152/06 - datata aprile 2018", mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

7.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- 7.3.1** acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 7.3.2** qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono essere effettuate applicando le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale comunitario o internazionale.

METALLI FERROSI E NON FERROSI

- 7.4** sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi e da AEE, questi ultimi rientranti nelle categorie individuate dal d.lgs. 49/2014, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dall'art. 77 del decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2013;
- 7.5** il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto vengano attuate le seguenti prescrizioni:
- 7.5.1** l'azienda svolga l'attività di sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso secondo procedure predisposte o almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di secondo o terzo grado (ex art. 77 D.Lgs.230/95) secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità;
- 7.5.2** la procedura di cui sopra deve contenere almeno i seguenti elementi:
- 7.5.2.1** descrizione della strumentazione utilizzata (tipologia portatile o fissa e caratteristiche tecniche, periodicità, modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento, solo per gli strumenti portatili: periodicità e modalità di registrazione delle operazioni di taratura);
 - 7.5.2.2** ruoli e responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - 7.5.2.3** modalità e periodicità di formazione e addestramento di tale personale;
 - 7.5.2.4** modalità di svolgimento dei controlli;
 - 7.5.2.5** criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo (inclusa la definizione di "anomalia radiometrica");
 - 7.5.2.6** modalità di registrazione dell'esito dei controlli;
 - 7.5.2.7** tutti gli elementi di cui ai punti precedenti devono essere conformi ai requisiti della norma UNI 10897;
- 7.5.3** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
- 7.5.4** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
- 7.5.5** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, da tenere presso l'impianto, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008,

predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con i seguenti elementi e prescrizioni:

- 7.5.5.1** individuazione degli operatori coinvolti nella gestione dell'anomalia e delle loro responsabilità;
 - 7.5.5.2** azioni da svolgere per verificare e confermare l'anomalia, per caratterizzarne l'entità e per mettere in sicurezza l'intero carico o parte di esso;
 - 7.5.5.3** criteri e modalità di attivazione dell'Esperto Qualificato da parte dell'azienda; la procedura dovrebbe prevedere azioni differenziate in funzione del livello di allarme rilevato, secondo una gradualità di intervento stabilita dall'Esperto Qualificato;
 - 7.5.5.4** valutazione preliminare del rischio per gli operatori coinvolti nelle suddette operazioni, da parte dell'Esperto Qualificato;
 - 7.5.5.5** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico (Inclusa la definizione di anomalia radiometrica);
 - 7.5.5.6** dovrà essere adottato un registro/sistema dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate e specificando la modalità di tenuta delle registrazioni), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 7.5.5.7** dovranno essere indicate in planimetria l'area destinata alla sosta del carico durante le verifiche e quella eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato in attesa di avvio ad altri impianti. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 7.5.5.8** indicazione degli Enti ai quali inviare tutte le comunicazioni in caso di effettivo ritrovamento di una sorgente radioattiva o di materiale radiocontaminato, secondo quanto previsto nei piani prefettizi provinciali per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti orfane nonché quanto disposto dall'art. 25 e dall'art. 100 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
- 7.5.6** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.T.S. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
- 7.5.7** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.T.S. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti;
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.T.S. territorialmente competenti;
- 7.5.8** Le procedure di cui sopra devono essere sottoposte a revisione anche a seguito di un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, oltre che sulla base di eventuali aggiornamenti normativi intervenuti a seguito della redazione delle procedure stesse;
- 7.5.9** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure suesposte predisposte secondo quanto previsto

dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;

RAEE

- 7.6** per i RAEE pericolosi e non pericolosi, così come definiti dal d.lgs. 49/2014, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
- 7.7** la recinzione dell'impianto deve essere costantemente sottoposta a manutenzione;
- 7.8** l'impianto deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 7.9** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi e di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche, da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti terzi, devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 7.10** i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- 7.11** la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico come previsto dal punto 1 dell'Allegato VII del d.lgs. 49/2014, e in particolare:
- 7.11.1** le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/2014, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 7.12** la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;

- utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 7.13** il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate, nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 7.14** nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 7.15** l'impianto riguardo alla movimentazione, allo stoccaggio delle apparecchiature e dei rifiuti da esse derivanti, deve essere gestito in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 7.16** devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

PILE E ACCUMULATORI

- 7.17** per i rifiuti costituiti da pile ed accumulatori regolamentati dal d.lgs. 188/08, l'Impresa presso l'impianto può effettuare operazioni di stoccaggio provvisorio (R13) le quali devono rispettare, per l'attività autorizzata, quanto previsto dall'Allegato II al suddetto decreto legislativo, ed in particolare, oltre a quanto già stabilito con le prescrizioni di carattere generale contenute nel presente provvedimento, quanto segue:
 - 7.17.1** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - 7.17.2** deve essere garantita:
 - adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - la presenza di un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori;
 - idonea copertura, resistente alle intemperie, delle aree di stoccaggio;
 - 7.17.3** lo stoccaggio di tali tipologie di rifiuti deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, recante:
 - le tipologie di rifiuti stoccati (CER);
 - lo stato fisico;
 - la pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - le norme per il comportamento inerente la manipolazione dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
 - 7.17.4** nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
 - 7.17.5** l'impianto deve possedere e rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro;
 - 7.17.6** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;

- 7.17.7** l'impianto di trattamento deve essere opportunamente attrezzato per identificare, separare e gestire i singoli flussi di pile e accumulatori esausti da avviare a successivo trattamento presso siti esterni;
- 7.17.8** il conferimento di pile e accumulatori esausti deve essere effettuato adottando criteri che ne garantiscano la protezione durante le operazioni di carico e scarico;
- 7.17.9** le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- 7.17.10** le pile e gli accumulatori esausti conferiti devono essere scaricati dagli automezzi di trasporto su un'area adibita ad una prima selezione e controllo visivo del carico, necessario per verificare la rispondenza ai requisiti ambientali di sicurezza e per l'individuazione e la rimozione di materiali non conformi;
- 7.17.11** lo stoccaggio di pile e accumulatori esausti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 7.17.12** devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 7.17.13** lo stoccaggio deve avvenire in appositi contenitori nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 7.17.14** nei settori adibiti allo stoccaggio non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio. In particolare, i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 7.17.15** i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi ad essere provvisti di sistemi di chiusura;
- 7.17.16** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- 7.17.17** sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta idonea etichettatura, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose, con l'indicazione del rifiuto stoccato e dei componenti chimici;
- 7.17.18** i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- 7.17.19** lo stoccaggio in vasche fuori terra deve prevedere per tali sistemi adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti;
- 7.17.20** le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento;
- i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

TONER E CARTUCCE INKJET

- 7.18** per la conformità del ciclo di trattamento delle cartucce di toner e/o inkjet e le modalità di controllo della qualità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ottenuti dal ciclo di trattamento anche

in relazione a quanto stabilito dall'art. 184-ter del d.lgs 152/2006, l'Impresa deve dotarsi di un protocollo che preveda che:

- 7.18.1** i processi di lavorazione siano costituiti dalla sola pulizia esterna di cartucce e toner mediante aspirazione esterna;
- 7.18.2** i prodotti ottenuti dal processo di recupero di rifiuti non pericolosi (cartucce esauste di toner e ink jet) consistono in cartucce di stampa selezionate e confezionate che vengono commercializzate con aziende che operano nella filiera della rigenerazione delle cartucce; la documentazione di accompagnamento avviene con DDT;
- 7.18.3** le cartucce recuperate corrispondono alle specifiche contrattuali indicate dal cliente ed in ogni caso possiedono i seguenti requisiti minimi:
 - 7.18.3.1** sono integre e senza pezzi rotti o danneggiati;
 - 7.18.3.2** non hanno subito alcun tipo di smontaggio;
 - 7.18.3.3** è accettata la presenza di tracce residue di polvere all'esterno;
 - 7.18.3.4** è accettata la presenza di polvere all'interno;
 - 7.18.3.5** vengono separate per marca e, ove richiesto dal cliente, anche per articolo e/o modello, con sacchetto singolo ove necessario (ad esempio per contenere eventuali polveri residue);
- 7.18.4** le cartucce trattate aventi i requisiti di cui al precedente punto sono considerate non più rifiuti in quanto assolvono alle condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 1, art. 184-ter del d.lgs 152/2006, in quanto:
 - 7.18.4.1** sono utilizzate per scopi specifici (rigenerazione);
 - 7.18.4.2** sono richieste dal mercato;
 - 7.18.4.3** vengono commercializzate secondo listini che ne definiscono requisiti tecnici standard;
 - 7.18.4.4** vengono rigenerate ad opera di aziende che rispettano le normative ambientali previste dagli Stati nelle quali operano (es. territorio italiano autorizzate ai sensi del d.lgs 152/2006);

VARIE

- 7.19** ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano ed al Comune territorialmente competente;
- 7.20** per l'accettazione dei rifiuti urbani, soggetti a privativa pubblica ai sensi dell'art. 198 comma 1 del d.lgs. 152/2006, la ditta dovrà dimostrare di aver stipulato specifici contratti con i soggetti titolari del servizio pubblico;
- 7.21** il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi.

8. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituire parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini